



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E
PER IL TURISMO**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e che prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Siciliana, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale del 17 gennaio 2019, acquisita al protocollo 1841/DVA del 28 gennaio 2019, relativa al "Progetto di messa in sicurezza del porto di Levante e di Ponente nell'isola di Vulcano con la sistemazione del molo foraneo e collegamento tra le banchine portuali e radice pontile attracco aliscafo" presentata dal Comune di Lipari;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell'istanza VIA nonché le integrazioni trasmesse nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che l'8 febbraio 2019 della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico;

PRESO ATTO che il 4 novembre 2019 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'avviso relativo al deposito della documentazione integrativa per la consultazione del pubblico;

PRESO ATTO dell'osservazione pervenuta ai sensi dell'articolo 24 comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006 considerata dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS nel corso dell'istruttoria alle pag. 13 e 14 del parere n. 23 del 10 novembre 2020 e pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali;

PRESO ATTO che il progetto è sottoposto a procedura di VIA in sede statale in quanto compreso tra le tipologie di opere di cui all'allegato II, punto 11) alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente "Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, nonché porti con funzione turistica e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse";

PRESO ATTO che il progetto riguarda la ricostruzione del pontile di attracco mezzi veloci (aliscafi, catamarani, etc.) dell'isola di Vulcano, previa demolizione e totale dismissione dell'esistente pontile in acciaio, già adibito a tale destinazione e dichiarato definitivamente inagibile il 9 settembre 2015 a seguito di un incidente occorso ad una nave di linea della "Società di Navigazione Siciliana" (ex Siremar) che ne ha urtato la testata causando gravi danni;

CONSIDERATO che l'area in esame ricade all'interno della ZPS ITA030044 – Arcipelago delle Eolie – Area marina e terrestre, regione biogeografica Mediterranea e in prossimità (distanza inferiore a m 200) del SIC ITA030027 – Isola di Vulcano;

CONSIDERATO che per i suddetti siti, il proponente ha elaborato lo Studio per la Valutazione d'Incidenza, in ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 3 e 4 della Direttiva Habitat 92/43/CEE e alla normativa europea, nazionale e regionale;

PRESO ATTO che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha ritenuto non significativi gli effetti sugli habitat e sulle specie tutelate;

VISTA la nota prot. 166 del 7 gennaio 2020 acquisita con prot. 2685/MATTM del 21 gennaio 2020, con la quale il proponente ha chiesto una sospensione dei termini per la prosecuzione dell'istruttoria sino alla trasmissione dei risultati delle indagini sedimentologiche e geognostiche per la caratterizzazione dei fondali interessati dalle opere, propedeutiche alla esecuzione delle analisi chimiche e biologiche su tutti gli inquinanti;

VISTA la nota prot. 4457 del 17 marzo 2020, acquisita con prot. 25312/MATTM dell'8 aprile 2020, con la quale il proponente, segnalava che, alla luce della emergenza sanitaria legata al coronavirus COVID-19 ed alle relative restrizioni emanate dal Governo, tutte le attività affidate alla ditta incaricata dell'esecuzione delle sopra citate indagini sedimentologiche e geognostiche erano state sospese e pertanto chiedeva un ulteriore sospensione dei termini di valutazione del procedimento in oggetto al fine di consentire l'esecuzione delle necessarie indagini di campo e dei relativi esami di laboratorio;

ACQUISITO il parere n. 3307 del 17 aprile 2020, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto che "in mancanza della documentazione integrativa richiesta, completa di tutta la necessaria documentazione tecnica e illustrativa, ai sensi dell'art. 24 comma 4 D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l'istanza si intende respinta";

CONSIDERATO che, con nota 39070/MATTM del 27 maggio 2020 è stata data attuazione alle disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che, nei procedimenti ad istanza di parte, prima della formale adozione del provvedimento negativo, sia data comunicazione all'istante circa i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, concedendo i termini per presentare osservazioni;

VISTA la nota prot. 7592 del 4 giugno 2020, acquisita al prot. n. 43224/MATTM del 10 giugno 2020, con la quale il proponente, in riscontro al predetto avviso di rigetto, ha chiesto un'ulteriore dilazione dei tempi per concludere le indagini sedimentologiche e geognostiche, interrotte a causa dell'evolversi dell'emergenza sanitaria COVID-19;

VISTA la nota prot. 52221/MATTM del 7 luglio 2020 con la quale, tenuto conto delle cause di forza maggiore non imputabili alla volontà del proponente, è stata accolta la predetta richiesta del proponente;

PRESO ATTO che il proponente, con nota prot. 11797 del 7 agosto 2020, acquisita con prot. 64594/MATTM del 17 agosto 2020, successivamente perfezionata con nota prot.12833 del 4 settembre 2020, acquisita con prot. 72220/MATTM del 16 settembre 2020, ha comunicato di aver completato le suddette indagini trasmettendo la suddetta documentazione integrativa;

PRESO ATTO che il proponente ha trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo la documentazione integrativa relativa alla relazione archeologica preventiva con nota prot. 93682 del 16 novembre 2020;

ACQUISITO il parere n. 23 del 10 novembre 2020 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, favorevole con condizioni ambientali, assunto con prot. 101255/MATTM del 3 dicembre 2020;

ACQUISITO il parere favorevole con condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, espresso con nota DGABAP prot. 37863 del 28 dicembre 2020, assunto al prot. 110360/MATTM del 30 dicembre 2020;

PRESO ATTO che non è pervenuto il parere della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri, allegati al presente decreto e che ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere favorevole con condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 23 del 10 novembre 2020, costituito da n. 17 pagine;
- b) il parere favorevole con condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, espresso con nota DGABAP prot. 37863 del 28 dicembre 2020, assunto con prot. 110360/MATTM del 30 dicembre 2020 e costituito da n. 6 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 25, del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla formulazione del provvedimento di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)

1. È espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per il "Progetto di messa in sicurezza del porto di Levante e di Ponente nell'isola di Vulcano con la sistemazione del molo foraneo e collegamento tra le banchine portuali e radice pontile attracco aliscafo", presentato dal Comune di Lipari, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 del presente decreto.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 23 del 10 novembre 2020. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo)

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo n. 37863 del 28 dicembre 2020. Il proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Art. 4

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2, e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza indicati nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS; il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo effettua le attività di verifica avvalendosi dei soggetti individuati per la verifica di ottemperanza nel parere di competenza.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 comunicandone

tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse sono svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per i profili di competenza, come previsto al comma 4 del citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvede con oneri a carico del proponente nei limiti in cui le attività di verifica non rientrino tra i loro compiti istituzionali.

Art. 5 **(Disposizioni finali)**

1. Il presente provvedimento è comunicato al Comune di Lipari, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, all'ARPA Sicilia, all'ISPRA e alla Regione Siciliana, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il termine per la conclusione dei lavori è fissato in 5 anni dalla data della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, decorso il quale, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In alternativa, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, la cui decorrenza è calcolata con le medesime modalità di cui sopra.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Sergio Costa

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
E PER IL TURISMO

Dario Franceschini